



LEGGE 29 maggio 1979, n. 33 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 31 maggio 1979)

Disposizioni relative alla valutazione individuale degli alunni e agli esami di licenza della Scuola Media dell'obbligo.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 maggio 1979.

Art. 1

Gli insegnanti della scuola media dell'obbligo di cui alla Legge 1° agosto 1963 n. 32, componenti il Consiglio di Classe, compilano in sede di valutazione per ogni singolo alunno un profilo personale concernente:

- a) il livello di apprendimento raggiunto dall'alunno nelle singole materie d'insegnamento;
- b) la partecipazione alle attività scolastiche e il livello globale di maturazione raggiunto da ogni singolo alunno.

Per ogni singola materia, i singoli insegnanti propongono al Consiglio di Classe, che delibererà in merito, una valutazione espressa sinteticamente oppure un giudizio analitico che può concludersi in modo sintetico.

In sede di valutazione finale i giudizi devono tener conto del lavoro svolto durante tutto l'anno scolastico.

Art. 2

Il Consiglio di Classe delibera con decisione motivata l'ammissione o non ammissione degli alunni della 1° e 2° classe successiva, degli alunni di 3° classe allo esame di licenza.

Art. 3

L'esame di licenza della scuola media dell'obbligo si conclude:

- a) in caso di esito positivo con l'attribuzione del giudizio di "ottimo, distinto, buono, sufficiente";
- b) in caso di esito negativo, con la dichiarazione di "non licenziato".

Art. 4

Gli adempimenti relativi alla formazione delle Commissioni esaminatrici, al calendario degli esami, alle prove d'esame, agli aspetti amministrativi pratici connessi all'esecuzione di quanto disposto dalla presente Legge, sono attuati, con disposizione del Deputato alla Pubblica Istruzione, a mente dell'art. 3 della Legge 29 ottobre 1975 n. 40.

Art. 5

Ogni altra disposizione in contrasto con le norme della presente Legge è abrogata.

Art. 6

Sono convalidate le valutazioni eseguite nel presente anno scolastico per il primo quadrimestre.

Art. 7

La presente Legge entra in vigore immediatamente.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 maggio 1979-1678 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Marino Bollini - Lino Celli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Clausola di esclusione della responsabilità

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna

responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, nè di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non può essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.

© Segreteria di Stato per gli Affari Interni 2000 Tutti i diritti riservati.